

## **Rito del lavoro - Attivazione dei poteri officiosi ex art. 437, comma 2, c.p.c. -Cass. n. 26597/2020**

Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - prova - poteri del giudice -Rito del lavoro - Attivazione dei poteri officiosi ex art. 437, comma 2, c.p.c. - Condizioni - Pista probatoria - Necessità - Indicazione di testimone de relato in primo grado - Sufficienza.

Nel rito del lavoro, l'esercizio dei poteri istruttori del giudice, che può essere utilizzato a prescindere dalla maturazione di preclusioni probatorie in capo alle parti, vede quali presupposti la ricorrenza di una "semplena probatio" e l'individuazione "ex actis" di una pista probatoria che, in appello, ben può essere costituita dalla indicazione di un teste de relato in primo grado, secondo una ipotesi prevista in via generale dall'art. 257, comma 1, c.p.c. che, al ricorrere dei requisiti di cui agli artt. 421 e 437 c.p.c., resta assorbita.

Corte di Cassazione, Sez. L , Ordinanza n. 26597 del 23/11/2020 (Rv. 659625 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod Proc Civ art 421](#), [Cod Proc Civ art 437](#),  
[Cod Proc Civ art 257 1](#), [Cod Civ art 2697](#)

**lavoro**

**poteri del giudice**

**corte**

**cassazione**

**26597**

**2020**